LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

lazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale ».

GIOVANELLI EDOARDO. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina;

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le regie navi armate;

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della regia marina;

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati.

BATTAGLIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge « Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e straordinaria del Ministero della guerra ».

POZZI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge portante provvedimenti per i danneggiati dal terremoto ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprense la discussione del bitancio dell'interno.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del bilancio dell'interno, ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Dopo il discerso, mirabile per lunghezza, dell'onorevole preopinante, io sono costretto alla brevità. Il mio discorso costituirà un intermezzo pacifico. Ieri, a proposito degli scioperi parmensi, ci giunse qui, attraverso bagliori di eloquenza, la voce di coloro, che sanno lottare per la difesa del loro diritto. Io modestamente parlerè per i vinti dell'esistenza. Se noi vogliamo dare uno sguardo sintetico a quanto si è fatto in Italia per la beneficenza, dobbiamo dire che si è fatto molto e poco. Si è fatto molto dal punto di vista amministrativo, si è fatto poco dal punto di vista finanziario ed economico.

In Italia non vi sono nè tasse speciali per l'assistenza pubblica, nè stabilimenti, tenuti dallo Stato. Lo Stato si accollò [le spese stesse degli inabili al lavoro in «via meramente sussidiaria. Da noi fu giustamente detto che la carità legale costituisce un sistema di soccorsi pubblici disarmonico, un sistema misto di beneficenza e di pub-

blica sicurezza, in forza del quale il comune, la provincia e certi stabilimenti di beneficenza debbono provvedere a determinati soccorsi.

Non è che i nostri principali uomini politici non si siano interessati alle questioni di beneficenza; ma vi si sono interessati solo dal punto di vista dell'ordinamento e della amministrazione. Francesco Crispi semplificò e rese più economiche le amministrazioni, dando modo di scemare le soverchie spese di amministrazione e di personale, organizzò efficacemente le responsabilità degli amministratori, provvide per l'accentramento, aggruppamento e trasformazione in nuovi tipi di beneficenza, più rispondenti ai tempi.

Ella, onorevole Giolitti, ha pure, sotto questo punto di vista, delle cospicue benemerenze, in quanto ella perfezionò l'ordinamento amministrativo di controllo con l'istituzione delle Commissioni provinciali di beneficenza, del Consiglio superiore di beneficenza e di assistenza e dell'Ispettorato. Ella fece approvare la legge del 1904 per i maniaci, oltre varie leggi sanitarie.

Sotto il punto di vista amministrativo, si sono dunque fatti grandi progressi. Non vorrò dire con ciò che si sia raggiunta la perfezione; molti di quegli stessi istituti che vennero da lei creati, sono da perfezionare, e mi consentirà che molto brevemente, e senza entrare in dettagli che sarebbero inopportuni, anche perchè so di parlare in questa materia al maestro di coloro che sanne, io li accenni.

Delle Commissioni che furono istituite, e : lle quali testè ho accennato, con la legge del 1904, è lodevole il funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Esso ha dato un valido contributo alla legislazione contribuendo alla preparazione di leggi, fra le quali quella per l'infanzia abbandonata. Esso contribuì ad imprimere a queste istituzioni un indirizzo uniforme e rispondente alle finalità della legge del 1890.

Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni provinciali di beneficenza, non tutto procede secondo i nostri desiderî e secondo quelli di coloro che crearono la legge del 1904.

Le Commissioni provinciali di beneficenza presentano prima di tutto dei difetti quanto alla loro costituzione. Il quorum di queste Commissioni, come quello del Consiglio su-